



COMUNE DI SCALDASOLE Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE

Tel. +39 0382 997454 Fax +39 0382 996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it Pec comune.scaldasole@pec.regione.lombardia.it

N. registro ordinanze: 4

Data: 12/06/2013.

INSTALLAZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA DON CARLO PENSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16 maggio 2013 "Istituzione e delimitazione delle zone residenziali nel territorio comunale - Indirizzi per l'installazione di dossi artificiali";
- Ravvisata la necessità di rallentare la velocità sulla via don Carlo Pensa, lungo l'intero tratto;
- Considerata l'opportunità di installare a tal fine idonei dispositivi appartenenti al gruppo dei segnali complementari;
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000, e in particolare l'art. 107;
- Visto l'art. 42 del codice della strada;
- Visto l'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;
- Verificato che la strada presenta i requisiti che, ai sensi del comma 5 del citato art. 179, consentono la posa in opera dei dossi artificiali;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, sulla via don Carlo Pensa, lungo l'intero tratto, è fissato il limite massimo di velocità per tutti i veicoli in Km 30 all'ora.
2. Al fine di rafforzare l'efficacia del limite, sul tratto della stessa via interessata dal presente provvedimento è installata una serie di n. 2 dossi artificiali, conformi alla velocità prescritta al punto 1.
3. La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, così descritta:
 - 2 dossi artificiali realizzati in conglomerato nel tratto dall'intersezione con via Roma e l'intersezione con la strada per il campo sportivo comunale;
 - presegnalamento costituito da: 2 segnali figura II.2, di formato ridotto; 2 segnali figura II.50, con valore pari a 30, di formato ridotto; 2 pannelli integrativi con la parola "serie".
4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.
5. Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
6. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1), saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 142 del c.d.s..
7. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
8. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del c.d.s..
9. Chiunque vi abbia interesse può proporre al responsabile del servizio istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio

Luigi Rabeschi

